

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1848/88 DELLA COMMISSIONE**

del 29 giugno 1988

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/88 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1481/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, sono stati messi in vendita, per essere trasformati, certi quantitativi di carni bovine detenute all'intervento; che, al fine di aumentare le possibilità di vendita, è opportuno prevedere un aumento dei quantitativi messi in vendita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1481/88 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1988.

1. All'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, la data di « 1° gennaio 1986 » è sostituita da « 1° ottobre 1986 ».
2. All'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino, la quantità di « 900 t » è sostituita dalla quantità di « 1 500 t », e la data di « 1° gennaio 1986 » da « 1° agosto 1987 ».
3. All'articolo 1, paragrafo 1, sesto trattino, la quantità di « 1 600 t » è sostituita dalla quantità di « 3 000 t » e la data di « 1° gennaio 1986 » da « 1° settembre 1986 ».
4. All'articolo 1, paragrafo 1, settimo trattino, la quantità di « 2 000 t » è sostituita dalla quantità di « 2 100 t ».
5. All'articolo 1, paragrafo 1, decimo trattino la quantità di « 740 t » è sostituita da « 1 540 t », e la data di « 1° luglio 1987 » di « 1° ottobre 1987 ».
6. L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 35.